

*Commento alla nota del MASE prot. n. 110619 del 11 giugno 2025 (Interpello Ambientale)*

## **Il Ministero definisce, ulteriormente, l'ambito di applicazione dell'art. 110 del D. Lvo n.152/2006**

**A cura del dott. Mauro Kusturin**

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (di seguito "MASE"), con nota prot. n. 110619 del 11/6/2025, in riscontro all'interpello in materia ambientale ai sensi dell'art.3-septies del D. Lgs. n. 152/2006 della Città Metropolitana di Milano, si è pronunciato nuovamente<sup>1</sup> in merito all'argomento *"Trattamento di rifiuti presso impianti di depurazione delle acque reflue urbane: definizione dell'ambito di applicazione dell'articolo 110 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"*.

Nel citato interpello è stata richiesta al MASE un'interpretazione della vigente normativa in materia ambientale sui seguenti aspetti:

*"- se un impianto di depurazione dotato di autorizzazione ai sensi della Parte IV del D.Lgs. 152/2006, nonché autorizzato allo scarico ai sensi dell'art. 124 del medesimo Decreto, possa accogliere in regime di deroga ex art. 110 comma 3) del TUA i fanghi derivanti da altri impianti di depurazione, tenuto conto che in assenza di sezioni impiantistiche dedicate andrebbe determinandosi, sin dalle fasi iniziali del processo, una commistione tra fanghi e altre tipologie di rifiuti sottoposti a regimi autorizzativi differenti;*  
*- se i quantitativi complessivamente trattati presso l'impianto, intesi come commistione di fanghi e altre tipologie di rifiuti provenienti da terzi, debbano essere globalmente e cumulativamente considerati per la verifica delle soglie di cui alle categorie IPPC 5.3.a e 5.3.b."*

Il MASE ha reso le seguenti conclusioni:

- ***"in merito al primo quesito, si ritiene che un impianto di depurazione dotato di autorizzazione ai sensi della Parte IV del D.Lgs. 152/2006, nonché autorizzato allo scarico ai sensi dell'art. 124 del medesimo Decreto legislativo, possa accogliere in regime di deroga ex art. 110 comma 3), lett. c) del TUA i fanghi derivanti da altri impianti di depurazione"***;

---

<sup>1</sup> Vedi nota Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica prot n. 65777/2024 – riscontro all'interpello in materia ambientale della Regione Abruzzo.

- riguardo il secondo quesito, ***“I quantitativi di fanghi che non siano stati sottoposti a trattamento completo e conferiti in impianti di trattamento delle acque ai sensi dell’art. 110, comma 3, lett. c), D.lgs. n. 152/2006 non devono essere cumulativamente considerati insieme a determinate tipologie di rifiuti provenienti da terzi, ai fini della verifica delle soglie di cui alle categorie IPPC 5.3.a e 5.3.b.”***

Il MASE, in relazione alla seconda parte della questione posta dalla Città Metropolitana di Milano, aggiunge che ***“Devono, invece, essere cumulativamente considerati per la verifica delle soglie relative alle categorie IPPC 5.3.a e 5.3.b i fanghi da individuare come rifiuti, quali i fanghi che siano stati sottoposti a trattamento completo”***.

La nota del MASE, tuttavia, non è esente da considerazioni.

Il Ministero afferma che *“L’art. 110, comma 1, D.lgs. n. 152/2006, vieta lo smaltimento dei rifiuti presso impianti di trattamento delle acque reflue”*: andrebbe precisato che il richiamato divieto è relativo **esclusivamente** ai depuratori di acque reflue **urbane**.

Nel continuare la disamina dell’art.110, il dicastero si concentra sulle deroghe, al comma 1, previste dai successivi commi 2 e 3; sul comma 2 (cd *deroga espressa*), difatti, afferma che *“l’autorità competente, d’intesa con l’ente di governo dell’ambito, autorizza il gestore del servizio idrico integrato a smaltire rifiuti liquidi nel proprio impianto di trattamento di acque reflue urbane, in relazione a particolari esigenze, a condizione che lo smaltimento avvenga nei limiti della capacità residua di trattamento e limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione”*.

Ritengo che, il depuratore oggetto del quesito posto dalla Città Metropolitana di Milano rientri **esclusivamente** in tale fattispecie, al contrario di quanto sostenuto dal MASE che, nella nota prot. n.110691/2025, argomenta dettagliatamente anche sulla deroga (cd *automatica*) prevista dal comma 3: difatti, l’impianto in questione è *“dotato di autorizzazione ai sensi della Parte IV del D.Lgs. 152/2006, nonché autorizzato allo scarico ai sensi dell’art. 124 del medesimo Decreto”*.

In merito, giova sottolineare che l’art. 208 (non richiamato dal MASE nell’exkursus normativo), al comma 6, dispone che *“... la regione ... autorizza la realizzazione e la gestione dell’impianto. L’approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori”*: pertanto, si ipotizza, per l’impianto in parola, il solo possesso dell’**autorizzazione UNICA** ex art.208, la quale sostituisce *l’autorizzazione allo scarico ex art. 124*, in quanto, l’eventuale presenza di entrambi i provvedimenti autorizzatori risulterebbe come un’anomalia normativa.

Pertanto, ciò premesso, in relazione al primo quesito, il depuratore in parola **non potrebbe** *“accogliere in regime di deroga ex art. 110 comma 3) del TUA i fanghi derivanti da altri impianti di depurazione”*, in quanto, l’unica deroga ammissibile per l’impianto di che trattasi è quella disposta al comma 2.

Ritengo, pertanto, che i due regimi di deroga non sono sovrapponibili ma alternativi, sia per le modalità amministrative con cui si attuano (autorizzazione espressa in un caso, comunicazione nell'altro), sia per l'individuazione di autorità competenti diverse (ex art.208 per il comma 2, ex art.124 per il comma 3).

Quanto sopra non vieta, in assoluto, all'impianto oggetto del quesito di ricevere i citati fanghi: tuttavia, il conferimento di questi dovrebbe rientrare nel contesto autorizzativo ex art.208.

Anche in merito al secondo quesito, nutro alcune perplessità.

Come già riportato, il MASE ritiene che *"I quantitativi di fanghi che non siano stati sottoposti a trattamento completo e conferiti in impianti di trattamento delle acque ai sensi dell'art. 110, comma 3, lett. c), D.lgs. n. 152/2006 non devono essere cumulativamente considerati insieme a determinate tipologie di rifiuti provenienti da terzi, ai fini della verifica delle soglie di cui alle categorie IPPC 5.3.a e 5.3.b."*

Lo stesso Ministero riporta, nella propria nota, quanto disposto dall'Allegato VIII, alla parte II del D.lgs. n. 152/2006, *"in base al quale sono sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, ai sensi degli artt. 29 bis, ss. D.lgs. n. 152/2006, le installazioni che svolgono le seguenti attività:*

*5.3.*

*a) Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza:*

- 1) trattamento biologico;*
- 2) trattamento fisico-chimico;*
- 3) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento;*
- 4) trattamento di scorie e ceneri;*
- 5) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.*

*b) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza:*

- 1) trattamento biologico;*
- 2) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento;*
- 3) trattamento di scorie e ceneri;*

4) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.

*Qualora l'attività di trattamento dei rifiuti consista unicamente nella digestione anaerobica, la soglia di capacità di siffatta attività è fissata a 100 Mg al giorno”.*

Personalmente non ritengo condivisibile tale impostazione.

Il primo motivo di disaccordo è relativo a un aspetto tecnico legato alla cd “capacità residua di trattamento” richiamata anche dall’art.110: questa è fortemente condizionata, in negativo, dai quantitativi di “fanghi derivanti da altri impianti di depurazione” da trattare, che hanno composizione significativamente diversa da quella delle acque reflue urbane non trattate e, in alcuni casi, potrebbero risultare, dal punto di vista *biologico*, non totalmente “compatibili con il processo di depurazione”, così come previsto sempre dall’art. 110.

Si ritiene, altresì, che la *ratio* delle disposizioni dell’Allegato VIII, alla parte II del D.lgs. n. 152/2006 sia anche mirata a conteggiare, in modo sicuro e tracciato, i quantitativi extra da trattare in un impianto di depurazione di acque reflue urbane.

Il secondo aspetto è di natura interpretativa: non riesco a modificare la mia posizione critica già espressa sia sulla Sentenza n.1064/2025 del Consiglio di Stato, sia quella sulla pronuncia n.778/2023 del TAR Lazio<sup>2</sup>, per le quali “**i fanghi provenienti da impianti di depurazione dei reflui urbani, nei quali l’ulteriore trattamento non risulti realizzabile tecnicamente e/o economicamente, che siano avviati a trattamento presso altri impianti di depurazione condotti dal medesimo soggetto, gestore del servizio idrico integrato dell’ambito territoriale ottimale, non costituiscono un rifiuto, difettando l’intenzione di disfarsene**”

Il Consiglio di Stato, difatti, con la citata sentenza ha sancito che “**Non essendo stato completato il processo di trattamento dei fanghi presso gli impianti di depurazione i fanghi non possono, quindi, essere considerati rifiuti ai sensi dell’art 127 del d.lgs. n. 152 del 2006**”.

Non ho mai condiviso che i succitati fanghi “... **non costituiscono un rifiuto, difettando l’intenzione di disfarsene**”, in quanto, ho sempre ritenuto il ricorso al regime derogatorio (alla **REGOLA** ex comma 1 – “Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, è vietato l’utilizzo degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane per lo smaltimento di rifiuti”) previsto dai commi 2 e 3 dell’art.110, una **eccezionalità**<sup>3</sup>; in particolare, ho considerato tra i “**materiali derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l’ulteriore**

<sup>2</sup> M. Kusturin – “Fanghi di depurazione nell’ambito di applicazione dell’art. 110 TUA- Commento alla Sentenza Consiglio di Stato n.1064/2025” – www.dirittoambiente.net;

M. Kusturin – “Pronuncia del TAR Lazio (Sez. Latina) sull’art. 110 del D. Lgs. n. 152/2006 – Nota di commento TAR Lazio – Sez. Latina, Sentenza n.778/2023” – www.dirittoambiente.net;

<sup>3</sup> In merito alle modalità del ricorso all’art.110 comma 3, ritengo che (sia per la deroga espressa, sia quella automatica) sia indispensabile:

- concederlo solo in casi estremamente eccezionali opportunamente motivati dal richiedente e accertati dalla p.a. competente;
- limitarlo nel tempo (da evitare comunicazioni ex comma 3 del tipo una tantum, rinnovi di default, ecc.);
- ammetterlo previa valutazione approfondita del rapporto costi/benefici, in termini ambientali e sociali, con riferimento alla seconda tipologia di “materiali” della categoria sub c (“... derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l’ulteriore trattamento dei medesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o economicamente”).

*trattamento dei medesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o economicamente”, che possono essere conferiti mediante la deroga di cui alla lettera c) del comma 3, anche i “fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane” (codice EER 190805), a condizione che siano esclusivamente quelli “... non trattati provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane” ovvero quelli che non siano stati inviati alla Linea Fanghi del depuratore o quelli che abbiano subito solo un parziale trattamento nella citata Linea, per ben determinati motivi.*

Giova ricordare che lo stesso MASE nel riscontro n.65777/2024 all’interpello in materia ambientale della Regione Abruzzo, ha dichiarato che **“ai materiali conferiti ai sensi dell’art. 110, comma 3, lett. c) TUA si applicano gli specifici obblighi di tenuta dei registri e dell’ulteriore documentazione di trasporto.”**

Quindi, se da una parte il MASE non considera i fanghi in parola **“un rifiuto, difettando l’intenzione di disfarsene”**, dall’altra ribadisce che agli stessi **“si applicano gli specifici obblighi di tenuta dei registri e dell’ulteriore documentazione di trasporto”**, così come disposto dall’art.110: delle due, l’una!

Sul citato articolo, sottolineo nuovamente che:

1. l’art.110 disciplina il **“Trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento delle acque reflue urbane”**;
2. l’art.110 dispone, altresì, al comma 7, primo capoverso che **“Il produttore ed il trasportatore dei rifiuti sono tenuti al rispetto della normativa in materia di rifiuti ...”**;
3. l’uso del termine **“materiali”**, nell’art.110, sia in linea con l’utilizzo dello stesso nella Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e nelle diverse voci dell’Elenco Europeo dei Rifiuti e, pertanto, riconducibile alla nozione di **“rifiuto”**;
4. **“l’intenzione di disfarsene”** è insita nella volontà di dover trattare i fanghi per renderli, al fine dello smaltimento (o del riutilizzo ex D. Lgs. n.99/1992), **stabili e palabili**.

In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, pur rispettando pronunce e pareri, temo che vi sia un potenziale rischio di generare una pericolosa deriva, con il ricorso indiscriminato alle deroghe previste dall’art.110 del TUA, che può essere scongiurato solo con un intervento strutturato del legislatore sulla materia.

Mauro Kusturin

Pubblicato il 23 giugno 2025

*In calce la nota MASE prot. n. 110619 del 11/6/2025 (Interpello Ambientale)*

---



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica  
DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE

Alla Città metropolitana di Milano  
[protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it](mailto:protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it)

e p.c. Alla Direzione Generale Economia circolare e bonifiche  
[ECB-UDG@mase.gov.it](mailto:ECB-UDG@mase.gov.it)

Alla Direzione Generale uso sostenibile del suolo e delle acque  
[USSA-UDG@mase.gov.it](mailto:USSA-UDG@mase.gov.it)

All'ISPRA  
[protocollo.ispra@ispra.legalmail.it](mailto:protocollo.ispra@ispra.legalmail.it)

Al Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS)  
c.a. Capo Dipartimento Ing. Laura D'Aprile  
[diss@pec.mase.gov.it](mailto:diss@pec.mase.gov.it)

All'Ufficio legislativo  
[ufficiolegislativo@pec.mase.gov.it](mailto:ufficiolegislativo@pec.mase.gov.it)

OGGETTO: Interpello della Città Metropolitana di Milano in materia ambientale ai sensi dell'art.3-septies del D.Lgs. 152/2006, acquisito con prot. n. 42147 del 6 marzo 2025 - Trattamento di fanghi e rifiuti provenienti da terzi presso impianti di depurazione delle acque reflue urbane: definizione del campo di applicazione dell'art.110 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Con l'interpello indicato in oggetto, la Città Metropolitana di Milano ha posto i seguenti quesiti a questo Ministero con riferimento al tema del trattamento di fanghi e rifiuti provenienti da terzi, presso impianti di depurazione di acque reflue urbane:

*“- se un impianto di depurazione dotato di autorizzazione ai sensi della Parte IV del D.Lgs. 152/2006, nonché autorizzato allo scarico ai sensi dell'art. 124 del medesimo Decreto, possa accogliere in regime di deroga ex art. 110 comma 3) del TUA i fanghi derivanti da altri impianti di depurazione, tenuto conto che in assenza di sezioni impiantistiche dedicate*

ID Utente: 6426  
ID Documento: VA\_02-6426\_2025-0021  
Data stesura: 04/06/2025

✓ Resp. Div.: Distaso L.  
Ufficio: VA\_02  
Data: 10/06/2025

*Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO<sub>2</sub>*

*andrebbe determinandosi, sin dalle fasi iniziali del processo, una commistione tra fanghi e altre tipologie di rifiuti sottoposti a regimi autorizzativi differenti;*

*- se i quantitativi complessivamente trattati presso l'impianto, intesi come commistione di fanghi e altre tipologie di rifiuti provenienti da terzi, debbano essere globalmente e cumulativamente considerati per la verifica delle soglie di cui alle categorie IPPC 5.3.a e 5.3.b.”*

Con riferimento al primo quesito, questa Direzione Generale, a seguito della nota prot. n. 63702 del 4 aprile 2025 ha acquisito i contributi delle Direzioni Generali: Economia Circolare e Bonifiche (ECB), trasmesso con nota prot. n. 68646 del 10 aprile 2025 e Uso Sostenibile del Suolo e delle Acque (USSA), inviato con nota prot. n. 77970 del 24 aprile 2025 e il contributo di ISPRA, trasmesso con nota prot. n. 31508/2025 del 3 giugno 2025, acquisito con prot. n. 108008 del 6 giugno 2025.

### **Normativa di riferimento**

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, in particolare:

**l'art. 110** (*trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento delle acque reflue urbane*) prevede:

*“1. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, è vietato l'utilizzo degli impianti di trattamento di acque reflue urbane per lo smaltimento di rifiuti.*

*2. In deroga al comma 1, l'autorità competente, d'intesa con l'ente di governo dell'ambito, in relazione a particolari esigenze e nei limiti della capacità residua di trattamento, autorizza il gestore del servizio idrico integrato a smaltire nell'impianto di trattamento di acque reflue urbane rifiuti liquidi, limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione.*

*3. Il gestore del servizio idrico integrato, previa comunicazione all'autorità competente ai sensi dell'articolo 124, è comunque autorizzato ad accettare in impianti con caratteristiche e capacità depurative adeguate, che rispettino i valori limite di cui all'articolo 101, commi 1 e 2, i seguenti rifiuti e materiali, purché provenienti dal proprio Ambito territoriale ottimale oppure da altro Ambito territoriale ottimale sprovvisto di impianti adeguati:*

*a) rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura;*

*b) rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche previsti ai sensi dell'articolo 100, comma 3;*

*c) materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o economicamente”.*

**L'art. 124**, secondo cui *“1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati. 2. L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Ove uno o più stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del presente decreto. 3. Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, servite o meno da impianti di*

*depurazione delle acque reflue urbane, è definito dalle regioni nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 101, commi 1 e 2”;*

**l’art. 74, comma 1, lett. bb)**, che definisce i “fanghi” come “*i fanghi residui, trattati o non trattati, provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane*”;

**l’art. 184, comma 3**, secondo cui “*sono rifiuti speciali.... g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie*”;

**l’allegato D alla parte IV**, che riporta il codice EER 190805 riferito ai “*fanghi prodotti dal trattamento di acque reflue urbane*” e il codice EER 200306 (che rientra nel capitolo 20 dedicato ai “*Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata*”) che comprende i “*rifiuti della pulizia delle fognature*”;

**l’art. 127**, in base al quale “*1. Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e comunque solo alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione. I fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta il loro reimpiego risulti appropriato. 2. È vietato lo smaltimento dei fanghi nelle acque superficiali dolci e salmastre*”.

**L’Allegato VIII, alla parte II del D.lgs. n. 152/2006**, in base al quale sono sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, ai sensi degli artt. 29 bis, ss. D.lgs. n. 152/2006, le installazioni che svolgono le seguenti attività:

**“5.3.**

**a)** *Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza:*

*1) trattamento biologico;*

*2) trattamento fisico-chimico;*

*3) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al co-incenerimento;*

*4) trattamento di scorie e ceneri;*

*5) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.*

**b)** *Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza:*

*1) trattamento biologico;*

*2) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al co-incenerimento;*

*3) trattamento di scorie e ceneri;*

*4) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.*

*Qualora l'attività di trattamento dei rifiuti consista unicamente nella digestione anaerobica, la soglia di capacità di siffatta attività è fissata a 100 Mg al giorno”.*

**Riscontro al quesito.**

L’art. 110, comma 1, D.lgs. n. 152/2006, vieta lo smaltimento dei rifiuti presso impianti di trattamento delle acque reflue.

I commi 2 e 3 dell'art. 110 prevedono deroghe al divieto di cui al comma 1. In base al comma 2, l'autorità competente, d'intesa con l'ente di governo dell'ambito, autorizza il gestore del servizio idrico integrato a smaltire rifiuti liquidi nel proprio impianto di trattamento di acque reflue urbane, in relazione a particolari esigenze, a condizione che lo smaltimento avvenga nei limiti della capacità residua di trattamento e limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione.

Altro ordine di deroghe è previsto dall'art. 110, comma 3, secondo cui il gestore del servizio idrico integrato, previa comunicazione all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico, di cui all'art. 124, D.lgs. n. 152/2006, è comunque autorizzato ad accettare in impianti di depurazione, che abbiano capacità adeguata di depurazione e che rispettino i limiti di cui all'art. 101, commi 2 e 3, alcune categorie di rifiuti e materiali elencate nella stessa disposizione, *“purché provenienti dal proprio Ambito territoriale ottimale oppure da altro Ambito territoriale ottimale sprovvisto di impianti adeguati”*. Le categorie previste dall'art. 110, comma 3 sono le seguenti:

- a) *rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura;*
- b) *rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche previsti ai sensi dell'articolo 100, comma 3;*
- c) *materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o economicamente”*.

Come è stato chiarito da questo Ministero con la nota prot. n. 65777 dell'8 aprile 2024, di riscontro a un interpello della Regione Abruzzo, in base all'art. 74, comma 1, lett. bb), D.lgs. n. 152/2006, i fanghi, *“in quanto “residui” della depurazione non possono, neanche astrattamente, assumere le caratteristiche dei rifiuti liquidi cui si riferisce la lett. a) e, per altro verso, in quanto “provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane”, non sono suscettibili di essere identificati con i rifiuti di cui alla lett. b) provenienti dalla manutenzione dei sistemi individuali o degli altri sistemi pubblici o privati per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche. Di conseguenza, perché essi possano essere trattati in impianti di depurazione, è necessario che siano ricompresi nella fattispecie della lett. c) dell'art. 110, comma 3, cit. e, dunque, che non siano qualificabili come rifiuti (così, anche Tar Lazio, Latina, sez. I, 13 novembre 2023, n. 778)”*.

Al riguardo, si evidenzia che in base all'art. 127, comma 1, D.lgs. n. 152/2006, i fanghi *“sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e comunque solo alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione”*. Pertanto, ai fini della qualificazione dei fanghi come rifiuti, è necessario che sia completato il complessivo processo di trattamento.

Sul punto occorre segnalare la recente giurisprudenza del Consiglio di Stato che, con riferimento alla deroga prevista all'articolo 110, comma 3, lettera c), ha chiarito che *“se il materiale non ha completato il suo processo di trattamento e viene trasferito in altro impianto [di depurazione delle acque reflue] non può essere considerato ancora rifiuto in senso stretto, ai sensi dell'articolo 127 del D.lgs. n. 152 del 2006”* (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 1064 del 10 febbraio 2025).

Pertanto, per poter conferire i fanghi in impianti di depurazione ai sensi dell'art. 110, comma 3, lett. c), tali materiali non devono essere stati sottoposti a un trattamento completo.

Nella diversa ipotesi in cui il trattamento depurativo sia stato completato, l'attività di trattamento svolta nell'impianto ricevente dovrebbe essere qualificata come smaltimento o recupero di rifiuti. Tali rifiuti possono essere trattati, comunque siano conferiti, in impianti di depurazione, gestiti dal gestore del servizio idrico integrato, qualora ricorrano i presupposti ai fini dell'applicazione dell'art. 110, comma 2 o dell'art. 110, comma 3, lett. a), D.lgs. n. 152/2006.

Da quanto è stato esposto, deriva che i quantitativi di fanghi conferiti in impianti di trattamento delle acque ai sensi dell'art. 110, comma 3, lett. c), D.lgs. n. 152/2006 non devono essere cumulativamente considerati insieme a determinate tipologie di rifiuti provenienti da terzi, ai fini della verifica delle soglie di cui alle categorie IPPC 5.3.a e 5.3.b.

La scrivente Direzione Generale ritiene che, invece, i fanghi devono essere cumulativamente considerati per la verifica delle soglie relative alle categorie IPPC sopra menzionate nelle diverse ipotesi in cui il trattamento depurativo degli stessi sia stato completato; in tali casi, infatti, i fanghi devono essere considerati rifiuti, secondo quanto previsto dall'art. 127, D.lgs. n. 152/2006.

\*\*\*\*\*

In conclusione, in merito al primo quesito, si ritiene che un impianto di depurazione dotato di autorizzazione ai sensi della Parte IV del D.Lgs. 152/2006, nonché autorizzato allo scarico ai sensi dell'art. 124 del medesimo Decreto legislativo, possa accogliere in regime di deroga ex art. 110 comma 3), lett. c) del TUA i fanghi derivanti da altri impianti di depurazione.

I quantitativi di fanghi che non siano stati sottoposti a trattamento completo e conferiti in impianti di trattamento delle acque ai sensi dell'art. 110, comma 3, lett. c), D.lgs. n. 152/2006 non devono essere cumulativamente considerati insieme a determinate tipologie di rifiuti provenienti da terzi, ai fini della verifica delle soglie di cui alle categorie IPPC 5.3.a e 5.3.b.

Devono, invece, essere cumulativamente considerati per la verifica delle soglie relative alle categorie IPPC 5.3.a e 5.3.b i fanghi da individuare come rifiuti, quali i fanghi che siano stati sottoposti a trattamento completo.

**Il Direttore Generale**

Arch. Gianluigi Nocco

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)